

**CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO UNLIMITED LICENSING DEL
SOFTWARE DI DATABASE ORACLE E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO CORRELATO**
CIG: B5DA1BB42A

TRA

Il **Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale**, con sede in Roma (RM), Piazzale della Farnesina n. 1 - CAP 00135, C.F. 80213330584, in persona del Capo dell'Ufficio VIII DGAI, Cons. Amb. Enrico Vattani, nato a Roma (RM) il 01/01/1973, Codice Fiscale VTTNRC73A01H501D (di seguito denominato "Committente")

E

XXX con sede legale in XXX - CAP XXX alla via XXX n. X - Cod. Fiscale e N. Registro Imprese XXXX, Partita IVA XXXX - in persona del legale rappresentante *pro tempore* (di seguito denominato "Fornitore")

PREMESSE

- con determina del dirigente dell'ufficio VIII della Direzione generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni n. 5618/52 del 24 febbraio veniva indetta una procedura di gara per l'acquisizione del servizio unlimited licensing del software di database Oracle e del servizio di supporto correlato già in uso presso il Ministero;
- con lettera di invito procedura n. XXX sul MEPA veniva avviato l'appalto specifico connesso all'iniziativa di Sistema dinamico di acquisizione predisposto da Consip per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni ID SIGEF 2681;
- con determinazione di aggiudicazione n. XXX il Committente ha disposto di affidare al Fornitore il servizio per lo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione del servizio in parola,
- con l'esito di gara del XXX, l'Amministrazione ha reso noto di aver aggiudicato la gara in via definitiva a XXX, con sede in XXX, X P. IVA: XXX;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E
DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1. Premesse

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti allegati e richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Il presente contratto individua e disciplina i rapporti tra il Committente e il Fornitore in merito alla fornitura del servizio servizio unlimited licensing del software di database Oracle e del servizio di supporto correlato, comprensivo dei moduli e dei servizi descritti nel capitolato d'oneri agli atti di gara e nel capitolato tecnico allegato.

Il Fornitore è tenuto a garantire i servizi dalla stipula, previa l'acquisizione di tutte le informazioni da parte della Stazione Appaltante.

Articolo 3. Decorrenza e durata

Il presente contratto acquista efficacia, per il Fornitore, al momento della stipula, per l'Amministrazione contraente, al momento della registrazione da parte degli organi di controllo. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite dal Fornitore secondo le specifiche contenute nel presente contratto e nell'allegato capitolato, per un periodo di 20 (venti) mesi, a decorrere dall'avvenuta stipula, con scadenza naturale al 24 novembre 2026.

Il contratto potrà essere prorogato ai sensi dell'articolo 120, comma 11, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ss.mm.

Articolo 4. Corrispettivo e modalità del pagamento

Per lo svolgimento delle attività descritte nell'art. 2 e per tutta la durata e le modalità previste nell'art. 3, il Committente si obbliga corrispondere all'Impresa l'importo complessivo di **Euro XXXX (XXX/XX)**, oltre IVA al 22%.

La fatturazione del corrispettivo a canone da parte del Fornitore sarà effettuata secondo quanto

specificato nel capitolato tecnico, mentre il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato del quale il Fornitore si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., come previsto dal successivo Art. 7.

I pagamenti saranno effettuati previo accertamento della regolarità contabile della fattura e verifica della conformità delle prestazioni rese alle condizioni di esecuzione e agli accordi convenuti.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a seguito della verifica della regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa del Fornitore mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

L'Amministrazione opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinque per cento), ai sensi dell'art. 11, comma 6, D.lgs. 31 marzo 2023, che verrà liquidata dalla stessa solo al termine del presente Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Al fine di contrastare l'evasione in materia di Iva, si applica il meccanismo "Split Payment", ovvero la scissione dei pagamenti tra imponibile ed IVA, così come previsto dall'art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015). Pertanto il Committente verserà direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata dal Fornitore.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al Committente per legge.

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, il Fornitore dovrà provvedere alla fatturazione elettronica, ai sensi della normativa vigente, riportando le seguenti informazioni:

- Codice Univoco Ufficio: GHSREX;
- Causale: Servizio di Supporto Tecnico "Software Update License & Support (periodo di riferimento);
- CIG B5DA1BB42A
- CUP J87H24000600007;
- applicazione della ritenuta dello 0,5 % e relativo ammontare, ai sensi dell'art. 11, comma 6, D.lgs.

n. 36 del 31 marzo 2023.

Le Parti, vista la natura della fornitura, espressamente derogano all'applicazione dell'art. 60 (Revisione prezzi) del Codice degli appalti pubblici n. 36/2023.

Articolo 5. Obblighi e adempimenti delle parti

Il Committente e il Fornitore dovranno comportarsi secondo le regole della correttezza e la diligenza, così come disposto dagli artt. 1175 e 1176 del Codice Civile, e rispettare le clausole definite nel contratto e nella documentazione di gara.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi compresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e connessi alle attività e agli adempimenti necessari alla corretta esecuzione del presente contratto.

Il Fornitore, al fine della corretta esecuzione del contratto, dichiara di disporre di personale specializzato, nonché di mezzi, beni e servizi necessari all'esatto adempimento degli impegni assunti.

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto e ad uniformarsi a tutte le leggi e le disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente, nonché a tutte le specifiche normative vigenti relative all'oggetto del presente contratto.

Articolo 6. Divieto di subappalto e cessione del contratto

È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, seppur parzialmente, a terzi il presente contratto.

Le cessioni in subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto sono regolate dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del

contratto.

Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Articolo 7. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore, a pena di nullità del presente contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

A tal fine, dovrà fornire all'Amministrazione gli estremi del c.d. "conto dedicato", accompagnato dalla dichiarazione per cui detto conto è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Il Fornitore, inoltre comunicherà tempestivamente le generalità e i codici fiscali dei soggetti titolari di firma per la gestione del suddetto conto corrente.

Restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 8. Garanzia definitiva

Il Fornitore si impegna a costituire una garanzia definitiva, ai sensi dell'Art. 117 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del citato D.lgs. 36/23, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato in materia di garanzia, si applicano le previsioni di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 9. Penali per il ritardo

Ai sensi dell'Art. 126, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, si applica una penale per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore, commisurata ai giorni di

ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

La penale dovuta per il ritardato adempimento è calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non può superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Nell'ipotesi di ritardo da parte del Fornitore, nell'ambito dei servizi di manutenzione software e/o per il supporto rispetto ai termini di intervento e ripristino della funzionalità previsti alla sezione 5.6.1 del Capitolato tecnico si applicherà, sul prezzo a corpo dei servizi (I.V.A. esclusa), alla Società le seguenti penali:

Ritardo per intervento:

- per Livello di severità 1 / S1 (entro 2 ore solari): 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del massimale contrattuale relativo al servizio di manutenzione per ogni ora solare di ritardo;
- per Livello di severità 2 / S2 (entro 7 ore lavorative): 0,25‰ (zero virgola venticinque per mille) del massimale contrattuale relativo al servizio di manutenzione per ogni ora lavorativa di ritardo;
- per Livello di severità 3 / S3 e Livello di severità 4 / S4 (entro 24 ore lavorative): 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del massimale contrattuale relativo al servizio di manutenzione per ogni giorno lavorativo di ritardo;

Ritardo per ripristino:

- per Livello di severità 1 / S1 (entro 1 giorno solare problema riconosciuto o 9 giorni solari problema non riconosciuto): 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del massimale contrattuale relativo al servizio di manutenzione per ogni giorno solare di ritardo;
- per Livello di severità 2 / S2 (entro 30 giorni lavorativi): 0,25‰ (zero virgola venticinque per mille) del massimale contrattuale relativo al servizio di manutenzione per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- per Livello di severità 3 / S3 e Livello di severità 4 / S4 (entro 24 ore lavorative): 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del massimale contrattuale relativo al servizio di manutenzione per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Al raggiungimento del 10 per cento dell'importo contrattuale, il Committente si riserva di risolvere il contratto per inadempimento del fornitore mediante comunicazione allo stesso, fatta salva la richiesta dell'eventuale maggior danno.

Per le altre prestazioni, la penale sarà determinata dal DEC, il quale provvederà in ogni caso alla contestazione scritta dell'inadempimento tramite pec, assegnando un termine di almeno 5 giorni al Fornitore per la presentazione di controdeduzioni.

Articolo 10. Obblighi di riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Committente.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 16 "Trattamento dei dati personali", il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 679/2016) e ulteriori provvedimenti in materia.

La presente clausola si intende a tutela delle informazioni confidenziali anche del Fornitore.

Sono confidenziali le informazioni identificate o identificabili come tali. L'obbligo di confidenzialità ha una durata di 3 (tre) anni dalla comunicazione delle informazioni confidenziali.

Art. 11. Risoluzione del contratto

Al presente contratto si applica l'art. 122 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Restano, comunque, ferme le clausole risolutive espressamente disciplinate dal presente contratto.

In particolare si conviene che il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 12. Condizione sospensiva

Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo del controllo da parte dei competenti Organi.

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali

Con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito del presente Contratto ciascuna Parte agirà nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali ed in particolare del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), del Regolamento UE 2016/679 e ss.mm., del D.Lgs. 196/03 e del D. Lgs. 101/18 e successivi emendamenti.

In particolare, le Parti si danno atto e accettano di conformarsi alle disposizioni sul trattamento dei dati personali contenute nella Policy di Gestione Dati.

È facoltà del Committente nominare il Fornitore Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR anche in un momento successivo alla stipula del contratto.

Articolo 14 - Foro competente

Ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.

**Per Ufficio VIII - DGAI -
Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione
Internazionale**

Per il Fornitore

Clausole vessatorie

Il fornitore approva espressamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le seguenti clausole: Articolo 6- Divieto di subappalto e cessione del contratto; Articolo 9. - Penali per il ritardo; Articolo 12. Condizione sospensiva; Articolo 13 - Trattamento dei dati personali; Articolo 14 - Foro competente

Per il Fornitore

Allegati:

- 1. Capitolato tecnico**
- 2. Patto d'integrità**